Tribunale di Brescia, I sezione penale (Dr.ssa Desenzani), sentenza nr. 331 del 24.01.2018

**Misura di prevenzione – sorveglianza speciale con obblighi – mancata comunicazione della dimora – intervallo tra la notifica del decreto di applicazione della misura e carta precettiva – insussistenza dell’elemento soggettivo - assoluzione**

Non integra il reato di cui all’art. 75 co. 1 e 2 d.lgs. 159/2011, per mancanza dell’elemento soggettivo, la violazione dell’obbligo di fissare la dimora nell’ipotesi in cui decorra un rilevante lasso di tempo tra la notificazione del decreto di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale e la sottoscrizione del verbale di sottoposizione agli obblighi, con relativa consegna della carta precettiva. In questo caso, infatti, il predetto intervallo di tempo può incidere, escludendola, sulla consapevolezza e volontarietà della violazione delle prescrizioni contestata.